

COSA DICONO DEL NOTAIO:

L'ACCADEMIA

 **federalismi.it**
RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, COMPARATO, EUROPEO

25 FEBBRAIO 2015

Il d.d.l. sulla concorrenza 2015 e le
professioni intellettuali

di Mario Libertini
Professore ordinario di Diritto industriale
Sapienza – Università di Roma



Il d.d.l. sulla concorrenza 2015 e le professioni intellettuali

di Mario Libertini

Professore ordinario di Diritto industriale
Sapienza – Università di Roma

1. Nel 2009 (art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 99) è stata istituita la “legge annuale sul mercato e la concorrenza”, con il dichiarato fine di “*rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori*”.

Da allora, anche se l’AGCM non ha mancato di formulare annualmente le sue proposte, non se ne è fatto nulla (anche se, al di là del dato formale, le segnalazioni dell’Autorità hanno ispirato diversi interventi legislativi di “liberalizzazione” degli ultimi anni, a cominciare dal d.l. 1/2012 del Governo Monti). Quest’anno il Governo sembra invece intenzionato a fare sul serio ed ha approvato il relativo d.d.l., a cui ha voluto dare anche un certo risalto sul piano della comunicazione.

Devo premettere che il fatto, di per sé, non mi suscita entusiasmo. E’ vero che la presentazione del d.d.l. annuale sulla concorrenza è un obbligo di legge e che l’ottemperanza a un obbligo di legge, da parte del Governo, può essere solo lodata. Ma è anche vero che, sul piano politico, questi d.d.l. annuali obbligatori si sono rivelati, oltre che discutibili sul piano costituzionale, inopportuni sul piano della qualità e dei contenuti della produzione legislativa. Quando non rimangono lettera morta (come accade da diversi anni per il d.d.l. sulla semplificazione amministrativa, e come è finora accaduto con il d.d.l. sulla concorrenza) sono utilizzati, com’è ben noto con riguardo alle leggi finanziarie (ora “di stabilità”) annuali, per dare vita a testi normativi *omnibus*, frutto di contrattazioni per la tutela di interessi particolari e, spesso, di improvvisazione.



In questo campo sarebbe auspicabile – senza mezzi termini - un ritorno al passato, quando l'unica legge annuale obbligatoria era quella di bilancio, cioè una legge soltanto formale e finanziaria, che non consente di inventare capitali di spesa privi di copertura normativa, né di modificare la disciplina sostanziale delle materie menzionate in bilancio.

Una seconda premessa critica riguarda la stessa previsione di una legge annuale volta a “rimuovere gli ostacoli alla piena apertura dei mercati”. Alla base di questa previsione sta quella ideologia neoliberistica che ha dominato per un quarto di secolo, fino alla crisi finanziaria del 2008 (e quindi era già in ritardo nel 2009, quando la “legge annuale sulla concorrenza” fu inventata dal legislatore). Alla base sta dunque l'idea che si debba progressivamente costruire una situazione di piena concorrenza, in cui la razionalità spontanea del mercato renderà tutti più ricchi e soddisfatti. Quella stessa ideologia che ha ispirato le numerose leggi di “liberalizzazione dei mercati” che si sono succedute dal 2006 (data del primo “decreto Bersani”) ad oggi.

Dopo circa un decennio sarebbe il caso di fare una riflessione seria sul perché molte di queste liberalizzazioni (al pari di altre precedenti e più importanti, come quelle riguardanti la produzione di energia o la costruzione di reti di telecomunicazioni) siano rimaste sulla carta. Anzi, un po' malignamente, ci si potrebbe chiedere come mai la stagione delle liberalizzazioni abbia coinciso con la fase di declino più drammatico che l'economia italiana abbia attraversato, da molto tempo a questa parte.

La verità è che non basta liberalizzare perché si creino incentivi agli investimenti imprenditoriali: questi incentivi si legano a molteplici fattori (istituzionali, culturali, finanziari, di governo del territorio), che oggi sono, evidentemente, deboli in Italia, e non possono neanche essere creati per decreto.

Inoltre, si dovrebbe evitare che, sotto l'etichetta dell'apertura dei mercati, si inseriscano norme di regolazione minuta dei mercati stessi, che non realizzano affatto una maggiore tutela della concorrenza, né una maggiore efficienza dei mercati.

Così, per esempio, l'attuale d.d.l. ha suscitato subito molte polemiche perché l'art. 16 reintroduce la possibilità di prevedere penali per la risoluzione anticipata dei contratti per servizi telefonici; possibilità che era stata esclusa, a torto o a ragione, da una delle riforme c.d. Bersani, nel 2007. La



norma non sarebbe, di per sé, neanche scandalosa, ma costituisce un esempio non commendevole di schizofrenia legislativa, anche perché non nasce da una critica pubblica della scelta normativa che così viene modificata (e, in ogni caso, non crea incentivi per una competizione virtuosa fra imprese telefoniche, mirante a fidelizzare i clienti mediante la qualità dei servizi offerti).

Con tutto ciò, non si vuole certo negare che molte norme liberalizzatrici degli ultimi anni siano state opportune e, talora, costituzionalmente doverose; né che norme opportune e costituzionalmente doverose ci siano anche nell'attuale d.d.l. sulla concorrenza.

Sarebbe bene però che Governo e AGCM avessero chiaro che, in molti casi, il problema politico non è quello di liberalizzare *tout court*, bensì quello di migliorare la regolazione amministrativa di attività che devono continuare ad essere regolate come servizi di interesse economico generale: attività in cui la concorrenza fra imprese può e deve svilupparsi fin dove esistono legittime aspettative di profitto, ma che devono essere anche regolate in modo tale da garantire, con opportuni interventi pubblici di supplenza delle carenze del mercato, un “servizio universale”, cioè l'accesso, per qualsiasi persona interessata, alla fruizione del servizio a prezzi e condizioni equi e non discriminatori.

2. Questo modello si ataglia ai più diversi settori economici che sono stati destinatari, negli ultimi anni, di riforme e proposte di liberalizzazione (dalle reti di telecomunicazioni al servizio pubblico di trasporto non di linea, cioè i taxi, ecc.).

Questo modello vale, a mio avviso, anche per le professioni intellettuali. Queste ultime, per come si sono storicamente strutturate, si caratterizzano per la fornitura di servizi atti a soddisfare diritti fondamentali delle persone (salute, certezza giuridica e difesa in giudizio, sicurezza del territorio e delle abitazioni, ecc.). D'altra parte, i servizi professionali sono tipici *credence goods*, che vengono acquistati su base fiduciaria, senza che l'utilizzatore possa rendersi conto (se non *ex post*, e anche qui non sempre) della qualità del servizio fruito; e, come tutti i *credence goods*, vengono acquistati sulla base di complesse motivazioni, anche di tipo reputazionale, in cui il prezzo della prestazione è visto, *prima facie*, come indicatore della qualità del servizio e della considerazione sociale di cui gode il professionista.



Da qui l'esigenza di una incisiva regolazione delle attività professionali, che da un lato deve garantire un livello minimo di qualità delle prestazioni (con selezione degli accessi e vigilanza permanente sull'esercizio delle attività); dall'altro deve garantire obiettivi di "servizio universale", cioè il diritto di accesso di chiunque, in ogni parte del territorio e a condizioni eque e non discriminatorie, ai servizi professionali di base. A questi obiettivi era formalmente orientata la tradizionale autoregolazione di tipo corporativo del sistema ordinistico, che ha mostrato tuttavia gravi limiti e spesso è stata difesa con argomenti retorici tutt'altro che convincenti.

Il punto è però che ci si dovrebbe rendere conto che l'alternativa ad un'autoregolazione corporativa, che appare per diversi aspetti insoddisfacente, non è la liberalizzazione *tout court* (a nessuna persona sensata viene in mente di affidare interamente al controllo *ex post* del mercato l'attività di medici o veterinari o geologi ecc.), bensì la definizione di regolazioni amministrative più giuste ed efficienti di quelle del passato.

3. In questa prospettiva, ci si può chiedere se le norme del d.d.l. concorrenza 2015, in materia di professioni intellettuali, si muovano nella giusta direzione.

Dico subito che la risposta non può essere molto positiva. Le modifiche normative, previste nel d.d.l., in parte rispondono effettivamente ad una logica di maggiore concorrenza interna fra i professionisti iscritti ad un certo albo (e quindi sono coerenti alla finalità dichiarata del d.d.l.), in parte attengono a profili che con la concorrenza fra imprese non hanno alcun rapporto, e che riguardano la regolazione minuta dell'attività professionale e dei relativi contratti (e sono, come vedremo, anche discutibili nel merito).

Fra le prime (norme effettivamente rivolte a promuovere la concorrenza fra professionisti) vi sono quelle che tendono a favorire l'esercizio delle professioni in forma associata (ciò che dovrebbe favorire innovazione ed efficienza nell'offerta dei relativi servizi).

In particolare, l'art. 32 del d.d.l. detta una norma di "interpretazione autentica" della legge 266/1997; con questa interpretazione autentica sono dichiarati "validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali" [sic] "intercorsi fra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali". In realtà, il problema della validità di tali contratti si è posto, in giurisprudenza, non per i contratti aventi ad oggetto prestazioni complesse di *commercial* o *consulting engineering*, ma soltanto per quelli



riguardanti (solo) attività di progettazione riservate agli ingegneri iscritti agli albi. Ora questi contratti vengono dichiarati validi e – stando alla lettera del testo normativo – sono tali a prescindere dal fatto che la società di capitali avente ad oggetto la produzione di servizi di ingegneria sia o no conforme ai requisiti sanciti in via generale, per le società professionali, dall'art. 10, l. 12 novembre 2011, n. 183. Tuttavia, la validità è sancita soltanto per i contratti conclusi da tali società con soggetti privati, con la conseguenza che le società di *engineering* non sarebbero legittimate a partecipare a concorsi pubblici di progettazione. La qual cosa darebbe luogo a una disparità di trattamento non facilmente giustificabile.

L'altra grande novità del d.d.l. riguarda l'esercizio della professione di avvocato in forma associata. L'art. 26 del d.d.l., oltre ad eliminare alcuni limiti all'attività delle tradizionali associazioni professionali degli avvocati (fra cui il divieto, per il singolo professionista, di aderire a più associazioni), sancisce che *“l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali e società cooperative”*, fatto salvo il principio di personalità della prestazione professionale e la regola per cui la prestazione può essere eseguita solo da *“soci professionisti”* (e quindi non anche da professionisti legati alla società da rapporti di collaborazione o addirittura di lavoro dipendente).

In realtà, l'esercizio della professione forense in forma societaria era stato implicitamente consentito prima dalla norma speciale della l. 96/2001 (che esclude però le società di capitali), poi dalla norma generale dell'art. 10, l. 183/2011, riguardante tutte le *“attività professionali regolamentate”*. Questa disposizione era stata poi derogata – se pur in modo non esplicito - con l'art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (di riforma della professione forense), che sembrava ammettere solo le tradizionali associazioni, ma non anche le società tra avvocati; per queste ultime era prevista una delega legislativa al Governo (art. 5), che non è stata esercitata. Su questa situazione di incertezza normativa si inserisce ora l'art. 26 del d.d.l. concorrenza, che non richiama espressamente la disciplina delle s.t.p. dettata dalla l. 183/2011, ma sembra dettare una disciplina speciale ed autosufficiente per le società tra avvocati.

Se così fosse, per la professione forense si sarebbe passati da una disciplina speciale restrittiva, circa l'ammissibilità dell'esercizio della stessa in forma societaria, ad una disciplina speciale più estensiva di quella ordinaria; una disciplina che prevederebbe la possibilità di esercizio della professione da parte di società di capitali anche con soci di capitale in maggioranza; con l'unico



limite che i servizi professionali riservati dovrebbero essere svolti sempre e soltanto da soci professionisti, iscritti agli albi e investiti di piena responsabilità professionale personale.

Devo dire subito che, in questa soluzione, non ci sarebbe – a mio avviso – alcunché di scandaloso. Le proteste degli avvocati invocano retoricamente il principio di indipendenza, dimenticando che il livello reale di indipendenza di un piccolo avvocato monoclente (e non solo quello) è molto inferiore a quello di un tecnico di alto valore, che potrebbe essere conteso con offerte economicamente allettanti da diverse *law firm* concorrenti.

Ciò che però lascia perplessi è che una riforma di questa portata, che consentirebbe nel nostro ordinamento ciò che non è consentito neanche negli Stati Uniti, possa essere introdotta con norme ambigue, non precedute da adeguato dibattito; e, per giunta, possa essere introdotta per la sola professione forense, mentre per le altre professioni rimarrebbero in vigore le norme più restrittive della l. 183/2011.

La verità è che, in questo come in altri casi, si introducono casualmente norme innovatrici itineranti, senza un precedente, adeguato dibattito. Nella materia delle società fra professionisti si dovrebbe muovere dalla constatazione che la riforma, molto prudente, del 2011, non ha prodotto risultati significativi. Le s.t.p. effettivamente costituite sono molto poche e, finora, non sembrano in grado di incidere sul funzionamento dei relativi “mercati”.

A questo punto, la riflessione politica da fare dovrebbe essere la seguente: si vuole incentivare anche nel mercato dei servizi professionali un processo di concorrenza dinamica, come quello che abbiamo sperimentato, ormai da lungo tempo, nell’industria manifatturiera o nel commercio? Se la risposta è positiva si deve pur sapere che i processi di concorrenza dinamica comportano innovazione, miglioramenti della qualità dell’offerta, spesso anche diminuzione di prezzi, ma comportano anche concentrazione imprenditoriale ed espulsione dal mercato dei produttori meno efficienti. La concorrenza non è una mitica situazione di equilibrio in cui tutti stanno bene, scambiandosi pacificamente beni e servizi al giusto prezzo, bensì un processo di “distruzione creatrice”, in cui qualcuno vince (o comunque si piazza nella zona alta della classifica) e qualcun altro perde (e quindi “retrocede”, cioè viene espulso dal mercato).



Se un processo di questo tipo si vuole avviare anche per i servizi professionali, si deve aprire decisamente alle società di capitali; ma si deve anche avere consapevolezza delle conseguenze sociali che ciò comporta, sia per ciò che riguarda la sorte di molti piccoli professionisti, sia per ciò che riguarda la probabile (direi, anzi, sicura) incapacità di un sistema di questo tipo di garantire un “servizio universale” a prezzo equo a tutti coloro che abbiano bisogno di servizi professionali.

Non si può quindi aprire alle società di capitali con norme di incerta interpretazione e, per giunta, riguardanti solo gli avvocati.

4. Le ultime notazioni critiche sul d.d.l. concorrenza riguardano la professione notarile.

Qui si deve fare una premessa. Al giorno d’oggi i notai svolgono principalmente una funzione ausiliaria, ma essenziale, per il buon funzionamento delle diverse forme di pubblicità legale di atti, che sono indispensabili per il buon funzionamento di qualsiasi sistema economico avanzato (dal registro delle imprese ai registri immobiliari, ecc.). I notai svolgono la funzione di controllo preventivo dell’identità e della capacità degli autori degli atti, nonché della validità degli atti stessi, e poi curano gli incombeni necessari per la pubblicità di tali atti (nonché per la loro regolarità fiscale).

Un sistema di pubblicità legale ben funzionante risponde agli interessi di tutti. E’ essenziale che chiunque intenda acquistare un immobile possa contare sulla certezza dei dati risultanti dai pubblici registri, e così sapere chi è il proprietario che può disporre dell’immobile, se sullo stesso gravano ipoteche ecc.; come pure è essenziale poter sapere, se si contratta con una società, come si chiama l’amministratore dotato del potere di firma, ecc.

Oggi, con le reti telematiche, la facilità di accesso ai dati contenuti nei pubblici registri si è accresciuta. Ma ciò non riduce (anzi, in certa misura, aumenta) l’esigenza che i dati immessi nei registri pubblici garantiscano un alto livello di certezza giuridica.

Sotto questo profilo, non sembra che possano muoversi critiche all’operato dei notai italiani. Fra i tanti problemi che affliggono l’economia italiana non c’è stato, finora, anche il rischio dell’insicurezza giuridica che deriverebbe dall’inserimento nei registri di atti falsi o nulli.



Il fatto che i notai siano stati, poi, una categoria “privilegiata”, nel senso che sono rimasti pochi di numero ed hanno goduto di redditi medi superiori a quelli delle altre categorie professionali, è vero, ed è un dato che può dare luogo a valutazioni politiche di vario genere. Il legislatore ha già ritenuto di intervenire in diversi modi, eliminando le tariffe minime ed anche imponendo ai notai la prestazione gratuita di certi servizi (gli atti costitutivi di s.r.l. semplificate). Ora il d.d.l. concorrenza (art. 27, e forse anche art. 28, che però, nell’attuale redazione, sembra contenere una svista) va avanti in questa direzione, prevedendo l’aumento del numero dei notai e l’ampliamento dell’ambito territoriale in cui essi possono svolgere la loro attività (ora esteso all’intera regione di appartenenza). A ciò si aggiungono misure incentivanti la concorrenza di prezzo fra notai.

Fin qui si tratta di norme che potranno non essere gradite ad una parte della categoria interessata, ma che certamente rientrano in una prospettiva di attuazione del principio di “tutela della concorrenza”. In proposito – sia detto incidentalmente – non si comprende anzi perché, in un d.d.l. che sembra voler favorire in vari modi l’associazionismo professionale, non si sia pensato di intervenire sull’art. 82 della legge notarile, che impedisce ai notai di partecipare ad associazioni miste con professionisti iscritti a ordini diversi.

Accanto alle norme in vario modo collegate al principio di tutela della concorrenza, il d.d.l. contiene però altre norme che non si comprende come possano giustificarsi in funzione di tale principio, e che sembrano piuttosto destinate soltanto a ridurre l’attività dei notai, ma a prezzo dell’introduzione di pesanti e discutibili innovazioni nel sistema di funzionamento dei pubblici registri.

Viene in considerazione, a questo proposito, l’art. 29 del d.d.l., rubricato come “*Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo*”. La norma ammette che, d’ora in poi, possano farsi con scrittura privata autenticata da un avvocato (non più necessariamente da un notaio) gli atti aventi ad oggetto “*la cessione o la donazione*” [sic] o la costituzione o modificazione di diritti su beni immobili ad uso non abitativo di valore catastale non superiore a € 100.000. In pratica la norma riguarderà i terreni agricoli (anche di discrete dimensioni) con relativi fabbricati rurali, nonché botteghe o magazzini di piccola dimensione.

A prima vista, anche questa sembra una norma volta a promuovere la concorrenza (stavolta fra professionisti iscritti ad albi diversi). Essa però presenta incongruenze, perché in realtà le



prestazioni messe in concorrenza sono diverse. Le autenticazioni dei notai si inseriscono in una disciplina della professione tradizionalmente comprensiva di obblighi di documentazione rigorosi e da una pervasiva vigilanza (obblighi di repertorio, archivi notarili ecc.). Le autenticazioni degli avvocati saranno invece atti a forma libera, non documentati in appositi registri e archivi. Ciò può creare qualche preoccupazione, sul piano della certezza giuridica, anche perché gli avvocati italiani sono più di 200.000, con tutto ciò che ne segue in termini di rischio statistico.

In ogni caso, sorge spontaneo un dubbio: se le autenticazioni degli avvocati dessero le stesse garanzie di quelle dei notai, non si vede perché non consentirle per tutto il traffico immobiliare; se invece non danno le stesse garanzie, non si vede perché, per il trasferimento di alcuni immobili (e, per certi terreni agricoli, anche di immobili non piccoli), si debbano accettare forme di trasferimento che espongano i soggetti interessati a maggiori rischi di incertezza giuridica.

Le perplessità aumentano se si considera poi che il secondo comma dell'art. 29 del d.d.l. prevede che l'avvocato, incaricato dell'autentica, non è onerato delle visure ipotecarie e degli oneri relativi alla successiva pubblicazione dell'atto (cioè del compimento di servizi che i notai eseguono di *routine* per gli atti immobiliari compiuti con il loro ufficio).

Non si vede allora quale sia la *ratio* di una riforma che offre solo ad alcuni utilizzatori (non fra i più esperti, se si considera la categoria di beni immobili cui si riferisce la norma) l'alternativa fra un servizio tradizionale completo (quello offerto dal notaio) e un servizio consistente in un'autentica semplice, a cui dovrebbe aggiungersi un'attività personale dell'utilizzatore stesso, per la ricerca di dati e per la comunicazione dell'atto al pubblico registro, o – più probabilmente – richiede un secondo incarico professionale, destinato al compimento delle visure e alla pubblicazione del nuovo atto. Sembra difficile affermare che ciò comporti una “semplificazione” dei trasferimenti immobiliari (come invece recita la rubrica dell'articolo). Presumibilmente, non comporta neanche un risparmio di spesa.

In ogni caso, può ammettersi che, anche per le professioni, sia incentivata una concorrenza di prezzo (naturalmente, finché non si traduca in offerte in *dumping*). E' durissimo per i professionisti ammetterlo, ma i principi di diritto europeo portano a questa conclusione. Tuttavia, nel caso in esame, sono già numerose le norme che dovrebbero incentivare la concorrenza di prezzo fra notai (aumento del numero e allargamento della competenza territoriale). Ciò



dovrebbe bastare, senza necessità di dettare anche riforme parziali – come quella sopra criticata – che rischiano di introdurre incertezze nel sistema della pubblicità immobiliare e potrebbero anche andare a scapito di alcuni utilizzatori “deboli” dei servizi di cui si tratta.

Perplessità forse maggiori suscita poi l’art. 30 del d.d.l., che ammette che gli atti costitutivi di s.r.l. semplificate possano essere redatti anche per scrittura privata non autenticata, la cui pubblicità dovrà essere richiesta al registro delle imprese dagli stessi amministratori.

Questa norma scardina quello che finora era stato un principio-base del sistema della pubblicità legale, e cioè quello per cui gli atti destinati alla pubblicazione devono essere, di norma, atti pubblici notarili o scritture private autenticate. La pubblicazione su scrittura privata è ammessa eccezionalmente, per atti come quelli relativi alla nomina di organi di società, in cui è controllata dall’ufficio l’identità del soggetto accettante.

In questa materia il legislatore era intervenuto pochi mesi fa (con l’art. 20, comma 7-*bis*, d.l. 24 giugno 2104, n. 91, conv. con l. 11 agosto 2014, n. 116), sancendo che le pubblicazioni di atti nel registro delle imprese debbano essere fatte, quando l’atto è stato redatto con l’ausilio di un notaio, “immediatamente”, cioè senza alcun controllo, neanche di completezza e regolarità formale, da parte dell’ufficio del registro. In effetti, si tratta di una norma non tanto sensata: non si vede in che modo il risparmio del breve tempo richiesto per un controllo formale su eventuali sviste o lacune dell’atto, da parte dell’ufficio, possa contribuire davvero ad “*accelerare l’avvio di attività economiche*” (come recita il d.l. 91, forse pensando che le difficoltà di avvio di nuove imprese in Italia dipendano da 2 o 3 giorni in più per la pubblicazione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese). L’irragionevolezza della norma è accentuata dal fatto che dal suo ambito di applicazione sono escluse le società per azioni, come se per queste ultime ci fossero minori esigenze di celerità e, per contro, come se per le imprese costituite in forme societarie diverse dalle s.p.a., ci si potesse accontentare di un minor grado di certezza degli atti giuridici pubblicati nel registro delle imprese.

Comunque, con la discutibile riforma di pochi mesi fa, il legislatore manifestava l’idea che la redazione di un atto notarile fosse requisito necessario e sufficiente per dare certezza agli atti pubblicati nel registro delle imprese. Ora, improvvisamente, questo requisito diviene non più necessario per gli atti costitutivi di s.r.l. semplificate. In pratica, un qualsiasi soggetto potrà



presentarsi all'ufficio chiedendo la pubblicazione di una società di cui sono soci altri soggetti, che potrebbero essere del tutto ignari, o di cui comunque nessuno è chiamato ad accertare l'identità e la capacità d'intendere e di volere. In questa situazione, è ragionevole prevedere che l'ufficio, anche per prevenire casi di iscrizione di atti redatti *ioi causa* o con intenti truffaldini, moltiplicherà i suoi controlli sull'autenticità e regolarità dell'atto (ed è anche auspicabile che lo faccia, se non si vuole scardinare il sistema di pubblicità del registro delle imprese).

A ciò si aggiunga che, per la redazione di atti riguardanti s.r.l. semplificate, i notai sono oggi obbligati a prestare gratuitamente il proprio ufficio (il che è discutibile, sul piano della legittimità costituzionale). E, a quel che si legge sui giornali, pare che tali atti siano stati, nel 2014, circa 30.000 (ed hanno fruito, negli ultimi sei mesi, della discutibile, ma vigente, norma sulla iscrizione-lampo, sopra richiamata). Quindi la riforma prevista dal d.d.l. concorrenza non si "giustifica" (si fa per dire) con l'esigenza di risparmiare spese per la costituzione della società. Non si giustifica neanche con l'esigenza di "accelerare l'avvio di attività imprenditoriali": i soci di nuove società risparmieranno il tempo necessario per recarsi nello studio del notaio, ma dovranno poi attendere tutto il tempo necessario perché l'ufficio del registro delle imprese controlli la regolarità dell'atto.

Francamente, è auspicabile che norme improvvisate, come quelle sopra criticate, siano espunte dalla legge di concorrenza.

Search Search

APPUNTI ENCICLOPEDIA VOCABOLARIO ARTICOLI FORUM

CERCA NEL FORUM **Cerca**

Registrati Entra

Mi piace **452mila** I PIÙ CERCATI **Test orientamento universitario** Siamo **3.917.368**

APPUNTI VIDEO 3' MEDIA SUPERIORI MATURITÀ UNIVERSITÀ MASTER LAVORO HOSTESS FORUM

HOME FORUM MESSAGGI ODIERNI FAQ CALENDARIO FORUM AZIONI DEL FORUM LINK VELOCI



IL FLASH MOB
DELLE
STUDENTESSE
DURANTE L'ORA
DI STORIA - VIDEO



Studenti.it - Forum > Giurisprudenza > Notai > Articolo in Difesa Del Notariato Latino- Prof. U.Mattei (Torino)

Articolo in difesa del notariato latino- Prof. U.Mattei (Torino) Opzioni


Notaio x costituzione srl

Preventivo online: facile e comodo. Risposta garantita entro 24 ore!

#1 17-01-08 22:04

Hanskelsen

Member



Registrato dal Jan 2008
Messaggi: 232

Articolo in difesa del notariato latino- Prof. U.Mattei (Torino)

Pubblico un articolo comparso sul Manifesto che ha scritto il mio grandissimo professore Ugo Mattei. Dire che è un onore aver frequentato e dato l'esame di Diritto Civile con lui è poco...

*

I notai saranno pure ricchi, ma difendono la legalità
di Ugo Mattei *

E' riesplora con virulenza in questi giorni la polemica sulle professioni legali e in particolare sul notariato latino, nuovamente oggetto delle attenzioni liberalizzatrici di Bersani in piena continuità con il Decreto sulla competitività di Siniscalco nel 2005.

Le domande che dobbiamo porci anche a sinistra di fronte a un tentativo di riforma che attacca aspetti profondi della nostra cultura giuridica sono due:

1. che cosa non ci piace e vogliamo cambiare ?
2. cui prodest il cambiamento?

1. Non ci piace che i notai, mandarini del diritto, guadagnino troppo grazie al loro monopolio. Dobbiamo però considerare che il notaio nel mondo romanista non è un semplice professionista privato. Il notariato è un'organizzazione professionale mista con forti tratti di pubblico. In ogni sistema giuridico l'organizzazione professionale stinge su molti aspetti del diritto sostanziale (diritti di proprietà) e processuale (accesso alla giustizia), sicché qualunque riforma in questo settore va condotta con cautela estrema e assoluta provvedutezza tecnica. Nella contrapposizione portante in occidente, quella fra common law anglo- americano e sistemi c.d. romanisti, cui si iscrive anche il nostro diritto, il notariato svolge da secoli un ruolo chiave. Esso rimedia efficacemente, secondo la massima meglio prevenire (ex ante) che curare

Search

(ex post) la tradizionale debolezza del sistema giudiziario continentale. Nello svolgimento di questa funzione e di prevenzione della lite e di delimitazione certa dei diritti proprietari il notariato raggiunge i contesti più marginali e periferici: esso è presente dai Mali al Perù. Sorprende perciò che un argomento tanto peregrino quanto l'assenza del notaio nel mondo angloamericano, dove le corti giudiziarie hanno ben altra efficacia e prestigio e ben diversi poteri, possa essere avanzato in sede politica e giornalistica a sostegno di significative riduzioni del monopolio professionale. Occorrerebbe che ci si rendesse conto che questo monopolio è in gran parte giustificato dalla funzione pubblica del notaio e dal fatto che questo tipo di funzione, se svolta male, finisce per travolgere un bene pubblico essenziale per la legalità quale la certezza del diritto. D'altra parte, se è vero che i notai guadagnano molto (proprio come giudici e avvocati nel mondo angloamericano), è anche vero che esiste una buona ragione istituzionale perché ciò avvenga. Il notaio deve essere incorruttibile, deve mantenere prestigio sociale e deve perciò avere molto, moltissimo da perdere qualora si faccia corrompere. Le indubbie difficoltà dell'accesso alla professione e l'utile attesa di un lungo periodo dallo svolgimento della stessa svolgono nella tradizione romanista questa funzione di «assicurazione sociale» contro la corruzione. Proprio come per i giudici di common law.

2. Il notariato, composto da circa 5 mila giuristi ha saputo organizzare un servizio pubblico, forse caro ma uniforme e di qualità, da Bolzano a Capo Passero. Ovunque sul territorio ci si può rivolgere a un notaio, a differenza che a un medico o a un avvocato, senza preoccupazione particolare di essere finiti nelle mani di un incapace, pagando più o meno la stessa tariffa. L'assenza della necessità di scegliere contribuisce alla pace dello spirito, un po' come quando un tempo, in regime di monopolio, non eravamo costretti a lavorare per gli oligopoli Telecom scegliendo il piano «più vantaggioso» per non sentirci gonzi.

Perché si vuole togliere oggi questa pace di spirito a chi comprando un immobile da 100 mila euro in molti casi sta conducendo l'operazione economica più importante della sua vita? Della mancanza di monopolio del notaio - come avvenuto in Inghilterra quando il modello Thatcher, seguito da Bersani, ha sottratto ai solicitors il monopolio del trasferimento immobiliare - ne approfittano gli oligopoli di banche e compagnie di assicurazione, veri nemici della legalità e dei controlli pubblici, che già pregustano il ricco mercato della title insurance che si apre di fronte a loro. Consegnare il controllo della legalità a questi soggetti è però come consegnare alla volpe il controllo del pollaio, perché nella migliore delle ipotesi sarà la cultura attuariale a sostituire quella giuridica, incentivando trasferimenti con un titolo di proprietà spurio quando l'accertamento sia troppo costoso per la banca o l'assicurazione. Il che significa per chi compra la casa (o l'automobile) che se cinque anni dopo salterà fuori il «vero» proprietario egli dovrà contentarsi di un risarcimento calcolato al momento dell'acquisto, con cui, dato l'andamento del mercato immobiliare, non si comprerà certo una casa uguale.

Del resto la battaglia contro il notariato è globale e viene condotta proprio in nome del libero mercato neo-liberista e sulle ali dell'americanizzazione del diritto dagli oligopoli transnazionali che godono per il crollo di un controllo professionale approfondito ex ante che in qualche modo ne limita la spregiudicatezza affaristica. Il che, in mancanza di un sistema efficace di Corti e con l'accesso alla giustizia civile che ci ritroviamo significa crollo della legalità. Ne vale la pena?

Di questo si discuterà a Moncalieri in occasione delle iniziative proposte dall'istituendo Collegio universitario internazionale (www.iuctorino.it) il 5 luglio in una tavola rotonda presieduta da Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, dal titolo «Il valore economico e sociale della sicurezza giuridica» cui parteciperanno l'avvocato Franzo Grande Stevens, il giurista Francesco Denozza, l'economista Francesco Pulitini e il notaio Paolo Piccoli.

UGO MATTEI

* ordinario di diritto civile, università di Torino e professore di diritto comparato università della California

Settings

Invia subito i tuoi appunti

Search... Search

Settings

Q

La

La rottamazione di una gloriosa istituzione? Contro la fine annunciata del notariato italiano



Livia Saporito



top 2%



3,489



Info



Download PDF



prof. LIVIA SAPORITO

prof. associato di diritto privato comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza della Seconda Università di Napoli



Osservatorio CNE

Search



- [Export](#)
- [Attualità, Studi e Interviste](#)
- [Strumenti e Norme per Export, Ide e Cambi](#)
- [Paesi, Settori e Mercati](#)
- [Bandi e Gare](#)
- [Attivi](#)
- [Archivio](#)

[Agenda](#)

Nessun evento in agenda



Filo Diretto



_20/07/2011 08:57 di Maria Teresa Scorzoni

Tweet 1.134

Like 1.2k

Share

+1 7



Galgano: "Abolire gli Ordini professionali? E' solo una misura leninista e un falso problema"

Secondo il giurista Francesco Galgano sul ruolo degli Ordini ha già risposto la Corte di Giustizia europea e la liberalizzazione delle professioni sposta l'attenzione dai problemi centrali - Discussioni troppo superficiali - Intollerabili gli attacchi generalizzati a notai e avvocati - Non mitizzare il sistema americano

- [Tag >](#)
- [lavoro](#)
- [manovra-finanziaria](#)



di Maria Teresa Scorzoni – “L’abolizione degli ordini? Voglio citare Voltaire, il quale si chiese se la libertà consiste nel fatto che il cuoco possa fare il monsignore e il monsignore possa fare il cuoco. La risposta è no, perché libertà è che ognuno faccia bene il suo mestiere. Invece chi credette in questa possibilità fu Lenin, secondo il quale in uno stato avanzato della società i ruoli sono intercambiabili”.

Francesco Galgano, eminente giurista catanese in cattedra all’Università di Bologna dagli anni ‘70, avvocato, grande esperto di diritto civile e commerciale (a metà degli anni ‘80 fece parte della commissione ministeriale per la riforma dello statuto dell’impresa) bocciò senza appello l’ipotesi di abolizione degli ordini professionali tradizionali, prospettiva “illiberale” e dal sapore autoritario, già respinta “dalla Corte di giustizia europea”. Secondo Galgano il tema viene affrontato in modo superficiale. “Si fanno delle discussioni – afferma – che dovrebbero presupporre la conoscenza di alcuni dati normativi. E non mi pare sia così”. Ecco che cosa ha detto a Firstonline.

Professore, secondo lei, con l’idea di abolire gli Ordini si rispolvera una questione già risolta a livello europeo?

La Corte di giustizia europea si è già pronunciata sul punto, sostenendo che sono da considerare illegittime quelle leggi che istituiscono ordini professionali che non rispondono ad esigenze di interesse collettivo e che sono solo un pretesto per concedere privilegi di casta. Per esempio gli spedizionieri doganali in Spagna o gli esperti di privative industriali. Ma quando la Corte di giustizia affrontò la questione degli avvocati cambiò orientamento e disse: finora ci siamo occupati di “pseudoprofessioni”, ma quando ci troviamo di fronte a professioni tradizionali come medico o avvocato ci sono interessi di ordine generale che vanno protetti, come la salute e la giustizia. Ecco qui, o vogliamo legittimare per esempio maghi e santoni?

E le lenzuolate di Bersani che effetto hanno avuto?

Nel decreto Bersani del 2006 si raggiunse un vero paradosso, scrivendo che le disposizioni deontologiche in contrasto con quella legge erano da considerarsi nulle. Si parlava di ‘liberalizzazioni’ e intanto si configurava un perfetto stato etico e autoritario. Non so chi suggerì quell’infelice formulazione all’allora ministro che di formazione mi pare sia filosofo e non giurista.

Non crede, però, che sia necessario uno snellimento delle procedure?

Io ho comprato recentemente una casa negli Stati Uniti e l’ho fatto via fax. Certo sembra uno snellimento, visto che da noi ci vuole il notaio e la trascrizione, ma quello che risparmi prima in tempo e soldi lo spendi poi in migliaia di assicurazioni e nel contenzioso successivo che è molto più alto. Gli americani sono dei selvaggi, noi abbiamo il catasto da quasi mille anni, loro non ce l’hanno. O meglio non ce l’hanno ancora.

Su Firstonline l’ex segretario generale dell’Antitrust, Alberto Pera, ha puntato il dito contro le esclusive delle prestazioni professionali. Cosa ne pensa?

In sostanza contro farmacisti e notai. Ma è un attacco risibile. Per esempio i notai sono pubblici ufficiali e poi guadagnano meno che in passato, molti piccoli notai stentano persino a coprire le spese di studio.

Non crede che l’economia sia bloccata perché le imprese spendono troppo in professioni e balzelli?

No, non lo credo proprio. Il problema potrebbe avere un senso se le imprese si rivolgessero a professionisti che praticano tariffe minime. In realtà le imprese cercano i professionisti più cari. I valori contrattati sono mille miglia lontani dal minimo. Ci sono casi in cui ci si stupisce per l’enormità delle cifre che vengono chieste. Su questo ci sarebbe da discutere. Le tariffe degli avvocati vengono rapportate al valore della controversia. Si pensi

causa di Berlusconi con De Benedetti per 560 milioni di euro agli avvocati per pettare un compenso pari all'1% circa. In qualche arbitrato si è abusato di queste percentuali. Però ci sono anche esempi nobili, come quello dell'avvocato che difese la causa del Vajont. Egli ottenne un compenso di parecchi miliardi che girò interamente alle vittime del disastro. I professionisti spesso portano un valore aggiunto all'impresa di gran lunga superiore alla loro parcella, si pensi a Franzo Grande Stevens e alla Fiat.

Non crede che il sistema anglosassone, da molti invocato, sia migliore?

A me è successo di rappresentare un imprenditore italiano in una trattativa con un'impresa americana. L'incontro avvenne a Napoli. La controparte si presentò con 21 avvocati, ognuno dei quali conosceva solo una piccola parte del tutto. Mentre io, che avevo studiato l'intera questione, arrivai da solo con un ingegnere. Pensiamo davvero che quel sistema sia economicamente vantaggioso? Con 21 avvocati se ne faceva uno.

Non pensa che l'abolizione di ordini e barriere darebbe una spinta al lavoro, visto che i giovani non dovrebbero più superare concorsi controversi?

Largo ai somari allora. Non si può pensare che la laurea sia sufficiente, che sia il biglietto vincente, la partita più grossa comincia dopo. L'università fornisce solo il bagaglio di conoscenze utili a entrare in campo.

Ma se, a suo avviso, la liberalizzazione delle professioni non serve, perché se ne parla tanto?

Non certo per ragioni di concorrenza, forse per dare la colpa a qualcuno.

Si sposta l'attenzione da problemi più gravi?

Probabilmente sì. Si pensi ad esempio al fatto che l'Europa politica non c'è. In ambito comunitario il diritto è più avanti dell'economia. Il grado di unificazione giuridica dell'Europa è più alto di quello dell'unificazione politica. Un'impresa italiana che vende in Germania ancora 'esporta', mentre un'impresa californiana che vende in Virginia non esporta, perché quello è mercato interno. In Europa non è ancora così.

E il peso della finanza?

Abbiamo visto i guai che ha combinato l'economia finanziaria che, come disse Obama, è illusione di ricchezza. Quando si perde il senso della proporzione fra economia reale e finanziaria si crea falsa ricchezza. L'economia finanziaria è ricchezza basata sulla speranza di un evento futuro, che può non avverarsi come è accaduto negli ultimi anni. Ricordo la risposta di un importante economista americano alla domanda: come mai le banche italiane hanno resistito di più alla crisi rispetto alle banche di altri paesi. La risposta fu esilarante, infatti disse: "perché le banche italiane sono più arretrate". Evviva l'arretratezza allora.

Si può fare qualcosa di meglio?

Bisogna avere il coraggio di vietare operazioni di Borsa allo scoperto. Vale a dire che per compravendere un titolo dev'essere necessario consegnarlo effettivamente, questo ostacola la speculazione. Ma ci sono forti pressioni che impediscono di andare a toccare questi temi. Si pensi alla questione se si possano iscrivere all'attivo del bilancio i derivati finanziari. I giuristi pensavano assolutamente di no, ma la potente associazione delle agenzie di rating impose questa soluzione e l'Unione Europea non riuscì a contrastarla.

"...là dove il giudice assume una funzione risanatrice e riordinatrice per così dire, della patologia della vita giuridica, il notaio ne assume una efficacemente preventiva dei conflitti, mediante la quale esso contribuisce potentemente alla realizzazione dell'ordine sociale. Ma al di là della posizione formale, che il notaio assume, di mediatore tra pubblico e privato, il notaio è anche l'equilibrato e responsabile consulente delle parti nella formazione ed espressione della loro volontà giuridicamente rilevante. E' qui che la preparazione tecnica, la sensibilità umana, il senso sociale del notaio possono avere la loro esplicazione con effetti benefici di rilevante portata ed è qui che il notaio svolge in concreto un'attività veramente efficace per muovere ed orientare in senso costruttivo la vita sociale.."(Aldo Moro, Ministro di Grazia e Giustizia, in occasione della VII Giornata Internazionale del Notariato Latino)